

N. 14.216 Rep.

N. 3.768 Racc.

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI -----
DELLA SOCIETA' PER AZIONI "S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE
ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A." -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 18 (diciotto) del mese di Novembre, alle ore 17 (diciassette) e minuti 12 (dodici). - In Mantova, Via Taliercio n. 3, in una sala presso la sede della società "S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.".

Innanzi a me dottor Pierpaolo Barosi, Notaio residente in Curtatone ed iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova.

----- E' PRESENTE -----

-- COLOMBARI ALBERTO nato a Mantova il giorno 8 luglio 1953, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni "S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.", società di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Mantova, Via Giuseppe Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), interamente versato, diviso in n. 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, durata 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova e codice fiscale: 80018460206, partita I.V.A. 00679630202, iscritta al R.E.A. di Mantova al n. 179246.

Il costituire, cittadino italiano, della cui personale identità lo Notaio sono certo, nella suindicata qualità, mi richiama di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea straordinaria degli azionisti della suindicata società.

A ciò aderendo lo Notaio dà atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 12) dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il costituito COLOMBARI ALBERTO, il quale

----- RILEVATO ED ATTESTATO -----

--- che, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, l'assemblea degli azionisti è stata regolarmente convocata in prima convocazione, per la data del 17 (diciassette) novembre 2011 (duemilaundici), alle ore 7 (sette) ed in seconda convocazione per la data odierna alle ore 16 (sedici) e minuti 30 (trenta), sempre presso questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente


----- "ORDINE DEL GIORNO" -----

"- Parte Straordinaria:

"1) Modifica dello Statuto Sociale (modifica artt. 5-6-13-14-19-21-21bis-21ter-23-24);

Reg. II 15 DIC 2011
al N. 3302
Serie 17
Ufficio delle Entrate di Mantova
Liquidazione
Alleg. €
Reg. € 168,00
Ipot. €
Cat. €
Bollo € 156,00
TS €
Totale € 324,00
IL DIRETTORE

Depositato al Registro delle Imprese di MANTOVA
in data e
iscritto in data 19.12.2011
al n. 37660.2011



Pierpaolo Barosi
Notaio
Via Curtatone (Mn) - Tel. 0376 890455 Fax 0376 893555

- Parte Ordinaria: -----

2) Comunicazioni del Presidente circa gli sviluppi del percorso di aggregazione con "TEA S.p.A." ed evoluzione della situazione finanziaria della società": -----

--- che, in conformità al predetto avviso di convocazione, in data odierna si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della suindicata società "S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.", in quanto nella precedente adunanza non è stato raggiunto il quorum costitutivo richiesto dallo Statuto sociale; -----

--- che il Consiglio di Amministrazione è presente in persona di: -----

- COLOMBARI ALBERTO, nato a Mantova il giorno 8 luglio 1953, Presidente; -----
- OLTRAMARI CLAUDIO, nato ad Ostiglia il 29 luglio 1947, Vice Presidente; -----
- GRASSO RAFFAELE, nato a Galatina il 10 settembre 1967, Consigliere; -----

--- che il Collegio Sindacale è presente in persona di: -----

- ALBERINI CARLO, nato a Mantova il 19 aprile 1947, Presidente; -----
- NUVOLARI STEFANO, nato a Mantova il 3 novembre 1968, Sindaco Effettivo; -----
- GOZZI CLAUDIO, nato a Parma il 17 febbraio 1951, Sindaco Effettivo; -----

--- che sono presenti, in proprio e per delega, n. 48 (quarantotto) soci, titolari di complessive n. 735.733 (settecentotrentacinquemilasettecentotrentatré) azioni ordinarie, rappresentanti il 73,5733% (settantatré virgola cinquemilasettecentotrentatré per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; -----

--- che le deleghe risultano regolarmente conferite ai sensi di legge e dello Statuto sociale e sono state acquisite agli atti della società; -----

--- che ai sensi dell'art. 2376 c.c. e del vigente Statuto sociale non è richiesto il preventivo deposito delle azioni per poter intervenire in assemblea; -----

--- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; -----

--- che nessuno dei partecipanti all'assemblea si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ritenendo di essere stati tempestivamente e sufficientemente informati sugli stessi. -----

Il presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita e legittimata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Indi il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno - Parte Straordinaria: -----


"1) Modifica dello Statuto Sociale (modifica artt.

5-6
Il
inc
che
soc
Il
5-6
col
inc

"L
a
ri:
ali

se:
"L
pa
no:
pu
ce
Qu
mi
pr
po
En
Le
pr
--
--
"n
i
ul
--
--
"A
de
ra
pr
--
se
"I
te
co
ic
ir
ad
di
Ar

5-6-13-14-19-21-21bis-21ter-23-24)." -----
Il Presidente espone agli intervenuti le motivazioni che inducono ad adottare le modificazioni proposte, dando atto che le modificazioni proposte sono già state comunicate ai soci. -----
Il presidente propone, pertanto, di modificare gli artt. 5-6-13-14-19-21-21bis-21ter-23-24 dello Statuto Sociale in conformità a quanto esposto dal medesimo. -----
Indi si dà lettura alle singole modificazioni proposte: -----
--- all'ART. 5) viene modificato il secondo comma come segue:
"Le azioni possono essere detenute da enti pubblici e società a partecipazione pubblica; dovrà comunque essere sempre riservata agli enti pubblici territoriali la titolarità di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni." -----
--- all'ART. 6) vengono aggiunto i commi 8-9-10, aventi il seguente tenore letterario: -----
"La cessione delle azioni è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli Enti pubblici territoriali di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale. -----
Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'ARTICOLO 5 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci. -----
Le cessioni effettuate in difformità a quanto disposto in precedenza sono inefficaci nei confronti della società." -----
--- all'ART. 13) viene modificato il terzo comma come segue: -
--- il secondo paragrafo assume il seguente tenore letterario:
"nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i Sindaci ed il presidente del Collegio sindacale, ai quali ultimi è demandata la revisione legale dei conti"; -----
--- il quarto e il quinto paragrafo vengono soppressi; -----
--- il punto primo del nono paragrafo viene soppresso; -----
--- all'ART. 14) viene modificato il primo comma come segue: -
"Al sensi dell'art. 2368 c.c. l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione"; -----
--- all'ART. 19), vengono aggiunto i commi 4-5, aventi il seguente tenore letterario: -----
"Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova



il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale. -- Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della audio/videoconferenza.";

- all'ART. 21) viene modificato il secondo comma come segue:
-- il settimo paragrafo assume il seguente tenore letterario:
"dare corso alle delibere in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture e per l'esecuzione di opere relative al patrimonio della società,"
- l'ottavo e l'undicesimo paragrafo vengono soppressi;
- l'ART. 21bis) viene integralmente soppresso;
- l'ART. 21ter) viene integralmente soppresso;
- all'ART. 23) il quinto paragrafo del secondo comma viene soppresso;

--- all'ART. 24) viene modificato il secondo comma come segue:
"Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti."

Il presidente dichiara quindi aperta la fase di discussione. Diversi soci evidenziano le problematiche interpretative in merito alla competenza degli organi dei Comuni ed alla legittimazione in riferimento alle disposizioni di legge, con particolare riguardo al testo unico degli Enti Locali.

Il socio COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNAIE esprime la sua contrarietà in merito alla modifica dell'art 14, ritenendo la variazione lesiva dei diritti dei soci: vorrebbe fossero messe ai voti le variazioni articolo per articolo.

Previa autorizzazione del Presidente, prende la parola il rag. Gianni Bernardi in merito alle problematiche di competenza degli organi comunali, evidenziate dai soci.

Prende la parola il consigliere Raffaele Grasso precisando che la modifica dell'art 14 è stata proposta al fine di tutelare i soci, in quanto qualora TEA assumesse la quota del 40% - 45%, con una maggioranza deliberativa del 2/3 sarebbe faticoso il raggiungimento del quorum, nell'interesse dei Comuni.


Su unanime richiesta dei presenti alle ore 17 (diciassette) e minuti 54 (cinquantaquattro) viene sospesa la seduta.

Alle ore 18 (diciotto) e minuti 9 (nove) si riprendono i lavori assembleari.

Sempre previa autorizzazione del Presidente, prende la parola il rag. Gianni Bernardi che fornisce ulteriori chiarimenti

lla
llo
lla
ria
te,
non
in
nel
il
--
dei
oni
--
ue:
o:
lto
di
--
--
--
ene
--
ue:
del
--
in
lla
con
--
sua
la
vero
--
al
di
--
inco
ci
del
ebbe
dei
--
di e
--
o i
--
rola
m)


per le modifiche statutarie. -----
Il COMUNE DI SOLFERINO ritiene che le modifiche statutarie
proposte non espongono a rischi patrimoniali i Comuni ma
vorrebbe che il nuovo testo dello statuto fosse messo a
disposizione dei soci per una sua approvazione postuma in
consiglio comunale. -----
Il COMUNE DI SUZZARA precisa che non ci sono proposte di
modifica con conseguenze patrimoniali. -----
Il COMUNE DI POGGIO RUSCO ritiene che è chiaro che non vi
siano ripercussioni patrimoniali nelle modifiche proposte. --
Il COMUNE DI PIEVE DI CORIANO incoraggia i soci ad assumersi
le proprie responsabilità. -----
Il Presidente mi precisa che alle ore 17 (diciassette) e
minuti 54 (cinquantaquattro) sono presenti n. 52
(cinquantadue) soci aventi diritto al voto, rappresentanti il
81,9664% (ottantuno virgola novemilaseicentossessantaquattro
per cento) del capitale sociale. -----
Alle ore 18 (diciotto) e minuti 18 (diciotto) il Presidente
dichiara chiusa la fase di discussione, non essendovi
ulteriori richieste di intervento. -----
Indi il Presidente mette ai voti il seguente -----
----- *TESTO DI DELIBERAZIONE: -----
L'Assemblea Straordinaria dei soci -----
----- DELIBERA -----
-- di modificare lo Statuto sociale in relazione agli artt.
5-6-13-14-19-21-21bis-31ter-23-24, in conformità a quanto
proposto dal Presidente ed adottando il relativo nuovo testo
dello Statuto Sociale; -----
-- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso
al presidente pro-tempore, ogni più ampio potere e facoltà al
fine di dare esecuzione alla presente deliberazione e di
introdurre nel relativo testo ed in quello dello Statuto
sociale le modificazioni ed integrazioni che venissero
eventualmente richieste dalle competenti autorità, e che
risultassero comunque necessarie al fine dell'iscrizione
della deliberazione stessa nel competente Registro delle
Imprese, provvedendo conseguentemente al deposito del nuovo
testo dello Statuto sociale presso i competenti Uffici." -----
Tale testo di deliberazione viene approvato, dopo prova e
controprova, mediante alzata di mano, con il seguente esito
delle votazioni, come attesta il presidente: -----
- n. 50 (cinquanta) soci favorevoli, presenti in proprio e
per delega, rappresentanti il 78,3426% (settantotto virgola
zero quattrocentoventisei per cento) del capitale sociale
presente; -----
- nessun socio dissenziente, presente in proprio e per delega;
- n. 2 (due) soci astenuti, presenti in proprio e per delega,
rappresentanti il 1,9238% (tre virgola
novemilaseicentotrentanove per cento) del capitale sociale
presente. -----



Designazione	Aziendi 31/12/1993	Azioni	Presenze	Votazione astenuiti	Usciti	Contrari	Approvazione	Note
	2.633	7.109	0	7.109	1	0	0	7.109
Linea	2.795	7.547	1	0	1	0	0	0
	4.830	13.042	0	13.042	1	0	0	13.042
Area	6.702	18.096	0	18.096	1	0	0	18.096
	7.449	20.113	0	20.113	1	0	0	20.113
	4.416	11.924	0	11.924	1	0	0	11.924
Bo	7.568	20.434	0	20.434	1	0	0	20.434
	1.818	4.909	0	4.909	1	0	0	4.909
	6.036	16.298	0	16.298	1	0	0	16.298
	1.329	3.318	1	0	1	0	0	0
	1.951	5.268	1	0	1	0	0	0
Blu	1.276	3.445	0	3.445	1	0	0	3.445
	6.886	18.593	0	18.593	1	0	0	18.593
	1.765	4.765	1	0	1	0	0	0
	2.118	5.719	1	0	1	0	0	0
	2.373	6.407	0	6.407	1	0	0	6.407
	17.464	47.155	1	0	1	0	0	0
	13.953	43.075	0	43.075	1	0	0	43.075
	2.134	5.735	0	5.735	1	0	0	5.735
Ca	2.193	5.921	0	5.921	1	0	0	5.921
	9.702	26.197	1	0	1	0	0	0
Infrastruttura	6.001	16.203	1	0	1	0	0	0
	364.799	1.000.000		735.733		0	0	735.733
						di cui	astenuiti	
							contrari	

Stato Clembow

SOCI												
denominazione	Abitanti	Aziendi		Presenze		Votazione		Usciti		Contrari	Approvazione	Note
	51/12/1993					ordinari						
Chiesa	3.973	8.027	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Allegato " B " all'atto
	8.754	23.637	0	23.637	1	0	1	0	1	0	1	Repertorio n. 14316
Aziende Priv. It.		15.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Vito	3.160	14.203	0	14.203	1	0	1	0	1	0	1	Raccolta n. 3768
	1.708	4.612	0	4.612	1	0	1	0	1	0	1	4.612
	3.098	8.365	0	8.365	1	0	1	0	1	0	1	8.365
	1.000	2.700	0	2.700	1	0	1	0	1	0	1	2.700
	4.282	11.562	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Daglia	4.591	12.396	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	1.348	3.640	0	3.640	1	0	1	0	1	0	1	3.640
	1.742	4.704	0	4.704	1	0	1	0	1	0	1	4.704
	1.963	5.298	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
no	1.291	3.486	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
orte	3.551	6.888	0	6.888	1	0	1	0	1	0	1	6.888
	3.901	10.695	0	10.695	1	0	1	0	1	0	1	10.695
edo	8.580	23.167	0	23.167	1	0	1	0	1	0	1	23.167
ia	4.980	13.447	0	13.447	1	0	1	0	1	0	1	13.447
d/Silviere	16.960	45.848	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	3.567	9.631	0	9.631	1	0	1	0	1	0	1	9.631
	2.458	6.637	0	6.637	1	0	1	0	1	0	1	6.637
gio	1.146	3.094	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	10.899	29.429	0	29.429	1	0	1	0	1	0	1	29.429
	3.146	8.495	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	1.784	4.817	0	4.817	1	0	1	0	1	0	1	4.817
	2.461	6.645	0	6.645	1	0	1	0	1	0	1	6.645
	2.333	6.893	0	6.893	1	0	1	0	1	0	1	6.893
	9.177	24.779	0	24.779	1	0	1	0	1	0	1	24.779
	7.506	20.267	0	20.267	1	0	1	0	1	0	1	20.267
	4.949	13.363	0	13.363	1	0	1	0	1	0	1	13.363
ella	1.819	4.912	0	4.912	1	0	1	0	1	0	1	4.912
	7.188	19.408	0	19.408	1	0	1	0	1	0	1	19.408
	607	1.639	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	7.013	18.936	0	18.936	1	0	1	0	1	0	1	18.936
	3.153	8.513	0	8.513	1	0	1	0	1	0	1	8.513
	5.353	14.454	0	14.454	1	0	1	0	1	0	1	14.454
	31.314	138.554	0	138.554	1	0	1	0	1	0	1	138.554
an	1.800	4.860	0	4.860	1	0	1	0	1	0	1	4.860
	7.265	19.616	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	6.448	17.410	0	17.410	1	0	1	0	1	0	1	17.410
ariana	831	2.217	0	2.217	1	0	1	0	1	0	1	2.217
	1.669	4.506	0	4.506	1	0	1	0	1	0	1	4.506
ico	6.198	16.735	0	16.735	1	0	1	0	1	0	1	16.735
co	1.457	3.934	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
ncio	1.792	4.839	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
rovano	13.299	33.209	0	33.209	1	0	1	0	1	0	1	33.209
te	1.295	3.497	0	3.497	1	0	1	0	1	0	1	3.497
	3.892	15.909	0	15.909	1	0	1	0	1	0	1	15.909
zo	1.427	3.853	0	3.853	1	0	1	0	1	0	1	3.853




Handwritten signature or scribble in the right margin, overlapping the stamp area.

Vertical handwritten signature or scribble in the right margin, extending from the middle to the bottom of the page.

Divisione	Assenti	Azioni		Presenze		Volazione assenti		Licenzi		Contrari		Approvazione	Note
	31/12/1993												
	2.633	7.109	0	7.109	1	0	1	0	1	0	1	7.109	
	2.795	7.547	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	4.830	13.042	0	13.042	0	13.042	1	0	1	0	1	0	
	6.702	18.096	0	18.096	1	0	1	0	1	0	1	18.096	
	7.449	20.113	0	20.113	1	0	1	0	1	0	1	20.113	
	4.416	11.924	0	11.924	1	0	1	0	1	0	1	11.924	
	7.568	20.434	0	20.434	1	0	1	0	1	0	1	20.434	
	1.818	4.909	0	4.909	1	0	1	0	1	0	1	4.909	
	6.036	16.298	0	16.298	1	0	1	0	1	0	1	16.298	
	1.229	3.318	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	1.951	5.268	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	1.376	3.445	0	3.445	1	0	1	0	1	0	1	3.445	
	6.886	18.593	0	18.593	1	0	1	0	1	0	1	18.593	
	1.765	4.766	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	2.118	5.719	0	5.719	1	0	1	0	1	0	1	5.719	
	2.373	6.407	0	6.407	1	0	1	0	1	0	1	6.407	
	17.464	47.155	0	47.155	1	0	1	0	1	0	1	47.155	
	15.953	43.075	0	43.075	1	0	1	0	1	0	1	43.075	
	2.124	5.735	0	5.735	1	0	1	0	1	0	1	5.735	
	2.193	5.921	0	5.921	1	0	1	0	1	0	1	5.921	
	9.702	26.197	0	26.197	0	26.197	1	0	1	0	1	0	
Divisione	6.001	16.203	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	364.799	1.600.000		819.664		39.238		0		0		780.436	
								di cui:				esistenti	
												contrari	

Stefano C...

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

STATUTO SOCIALE

"S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA
- S.P.A."

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO-ORGANI

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

S.I.E.M. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana -
S.p.A.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Mantova.

Potrà istituire anche altrove sedi secondarie.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto:

- la raccolta, il recupero, la trasformazione, il trasporto e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana;

- l'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei Comuni, Enti in genere e loro consorzi, anche affidati in via diretta, nonché per conto di imprese private, mirati alla salvaguardia ecologica dell'ambiente. Il servizio affidato sarà disciplinato da apposita convenzione, che garantirà adeguate forme di controllo dell'ente conferente sull'erogazione del servizio;

- l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

- la gestione di biomasse.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attività di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.L. n. 385/93, D.L. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili anche indirettamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussione ed altre garanzie a favore di terzi purchè strumentali all'oggetto sociale.

La Società, potrà inoltre assumere con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo ed affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. n. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91.

ARTICOLO 4

La durata della società é stabilita al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 ed è diviso in numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore di Euro 0,50 ciascuna.

Le azioni possono essere detenute da enti pubblici e società a partecipazione pubblica; dovrà comunque essere sempre riservata agli enti pubblici territoriali la titolarità di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 6

Le azioni sociali sono nominative.

In caso di cessione di azioni da parte di un socio, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute.

Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata a tutti gli altri soci e al Consiglio di Amministrazione la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni della cessione.

I soci destinatari della comunicazione dovranno dichiarare con lettera raccomandata da inviare al socio cedente, alla Società e al Collegio sindacale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro decisione di esperire il diritto di prelazione.

Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri trenta giorni.

Per le azioni non acquistate dai soci, la società potrà esercitare il diritto di prelazione entro ulteriori trenta giorni, nei limiti previsti dall'art. 2357 cod. civ., oppure indicare gli enti, di suo gradimento disposti all'acquisto, alle condizioni offerte in prelazione.

Il possesso delle azioni comporta adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

La cessione delle azioni è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli Enti pubblici territoriali di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.

Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'ARTICOLO 5 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci.

Le cessioni effettuate in difformità a quanto disposto in precedenza sono inefficaci nei confronti della società.

ARTICOLO 7

Gli organi della società sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio sindacale.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

L'Assemblea degli azionisti, ordinaria e straordinaria, viene convocata a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione con avviso comunicato ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno otto giorni prima della data fissata a tal fine.

Le Assemblee si terranno presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, comunque ubicato nella Provincia nella quale ha sede la società od in quelle con essa confinanti.

Le Assemblee degli azionisti si reputeranno regolarmente costituite, anche in mancanza delle formalità suddette, quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci e l'intero capitale sociale sia presente, direttamente o per procura.

ARTICOLO 9

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio, ai sensi e nei limiti previsti dal cod. civ. la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre soci.

ARTICOLO 10

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni.

L'Assemblea straordinaria é convocata ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire, constatarne la regolare costituzione, dirigere la discussione, stabilire ordine e modalità delle votazioni e proclamare i risultati delle stesse.

Il Presidente é assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino in proprio, per delega, o per procura almeno la metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369 c.c. con riferimento all'approvazione del bilancio e alla nomina e alla revoca delle cariche sociali.

Ai sensi dell'art. 2368 c.c., l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la destinazione degli utili di gestione;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i Sindaci ed il presidente del Collegio sindacale, ai quali ultimi è demandata la revisione legale dei conti;
- definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi ed emana le conseguenti direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di amministrazione, del Direttore e degli uffici della società;
- dispone, ove necessario, l'audizione del Presidente e del Direttore;
- controlla e sovrintende all'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi e delle conseguenti direttive generali da parte del Consiglio di amministrazione, del Direttore e degli uffici della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta a tal fine, previa eventuale richiesta ai medesimi delle informazioni ritenute necessarie, se del caso ratificandone l'operato;
- indica al Consiglio di amministrazione le misure idonee a garantire detta attuazione;

- ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c. autorizza:

1) il budget di esercizio e il piano degli investimenti predisposti dal Consiglio di amministrazione e corredati dalla relazione predisposta dallo stesso Consiglio;

2) il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore al limite che verrà fissato dalla stessa Assemblea con apposita delibera, che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione o non siano già ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;

3) l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché le dismissioni di partecipazioni in essere;

4) l'acquisto, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza;

- delibera il compenso annuo per il Consiglio di Amministrazione differenziando la posizione del Presidente e del Vice Presidente e l'indennità di presenza tanto per il Consiglio che per il Collegio sindacale, che resteranno invariati fino a nuova delibera.

ARTICOLO 14

Ai sensi dell'art. 2368 c.c. l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare in tema:

- di modifiche dello statuto sociale;
- di scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società;
- di aumento del capitale sociale;
- degli altri argomenti stabiliti dalla legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la loro decadenza, surrogazione, rielezione e per le vacanze eventuali si applicano le norme di cui agli artt. 2385 e 2386 del c.c..

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione il Presidente può assegnare a singoli consiglieri la trattazione di argomenti di interesse generale riferendone al Consiglio stesso.

ARTICOLO 16

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'art. 2390 c.c., salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per uno o più di essi all'atto della nomina.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare un segretario, che può essere scelto fra gli Amministratori o al di fuori di essi.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione.

Deve essere anche convocato ove ne facciano richiesta almeno due componenti il Collegio sindacale.

La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, inviata agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno cinque giorni prima della data di riunione.

In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a due giorni ed in tal senso l'invio sarà diramato per mezzo di telegramma, telescrivente o facsimile.

ARTICOLO 19

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello

Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della audio/videoconferenza.

ARTICOLO 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da apposito verbale, tenuto a norma di legge, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Le copie e gli estratti del verbale, certificati conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, fanno piena prova dovunque occorra produrli.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione amministra la società ed ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e dei deliberati assembleari, fatta eccezione per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può in particolare:

- nominare il presidente ed il vice presidente;
- predisporre i bilanci e le relazioni annuali sull'attività della società;
- autorizzare la cessione di azioni o di diritti di opzione;
- dare corso all'acquisto, alla vendita e alla permuta di immobili;
- assumere partecipazioni ed interessenze ai sensi dell'ARTICOLO 3 dello Statuto;
- proporre alle assemblee eventuali variazioni dello statuto sociale;
- dare corso alle delibere in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture e per l'esecuzione di opere relative al patrimonio della società;
- nominare il segretario;
- nominare il direttore ed occorrendo un amministratore delegato, nonché il personale degli uffici, determinandone le competenze secondo le necessità operative della società e sovrintendere alla relativa attività;
- proporre all'Assemblea l'adozione delle delibere volte alla preventiva autorizzazione nelle materie indicate dall'art. 13 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione redige ogni sei mesi una relazione sull'attività della società, che sottopone all'Assemblea.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 22

Il Presidente rappresenta legalmente la società presso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.

DIRETTORE

ARTICOLO 23

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il direttore della società, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, determinandone la retribuzione ed i compiti.

Al direttore compete la responsabilità gestionale della società ed in particolare:

- esegue le deliberazioni degli organi sociali e propone ad essi i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema delle note previsionali e del bilancio consuntivo;
- provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento ordinario della società secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano espressamente riservati al presidente;
- dirige il personale della società;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione circa l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 24

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e che dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 25

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatta in conformità dell'art. 2428 del c.c.. Il progetto del bilancio e le prescritte relazioni dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere depositate presso la sede della società a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima delle Assemblee annuali indette per l'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 26

Gli utili del bilancio annuale, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, verranno destinati nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea, nel modo seguente:

- 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a riserva straordinaria per le necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 27

Ogni controversia che, in materia non riservata inderogabilmente all'Autorità Giudiziaria, dovesse insorgere tra Società e soci o tra soci, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, che giudicherà secondo diritto e senza formalità di procedura.

Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova entro 30 (trenta) giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

RINVIO

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato

Alberto Colombari

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)

Allegato " *e* " all'atto
Repertorio n. *14216*
Raccolta n. *3768*

----- STATUTO SOCIALE -----

"S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA -

S.P.A." -----

----- DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO-ORGANI -----

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita una società per azioni con la denominazione: ---

S.I.E.M. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.

----- ARTICOLO 2 -----

La società ha sede legale in Mantova. -----

Potrà istituire anche altrove sedi secondarie. -----

----- ARTICOLO 3 -----

La società ha per oggetto: -----

- la raccolta, il recupero, la trasformazione, il trasporto e
lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti con la gestione
di discariche controllate e di impianti a tecnologia comples-
sa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana; -----

- l'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei Co-
muni, Enti in genere e loro consorzi, anche affidati in via
diretta, nonché per conto di imprese private, mirati alla
salvaguardia ecologica dell'ambiente. Il servizio affidato
sarà disciplinato da apposita convenzione, che garantirà ade-
quate forme di controllo dell'ente conferente sull'erogazione
del servizio; -----

- l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi; -----

- la gestione di biomasse. -----

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attività di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.L. n. 385/93, D.L. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili anche indirettamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussione ed altre garanzie a favore di terzi purchè strumentali all'oggetto sociale. -----

La Società, potrà inoltre assumere con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo ed affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. n. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91. -----

----- ARTICOLO 4 -----
La durata della società è stabilita al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. -----

----- ARTICOLO 5 -----
Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 ed è diviso in numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore di Euro 0,50 ciascuna. -----

Le azioni possono essere detenute da enti pubblici e società

a partecipazione pubblica; dovrà comunque essere sempre riservata agli enti pubblici territoriali la titolarità di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni. -----

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni nel rispetto delle norme vigenti in materia. -

----- ARTICOLO 6 -----

Le azioni sociali sono nominative. -----

In caso di cessione di azioni da parte di un socio, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute. -----

Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata a tutti gli altri soci e al Consiglio di Amministrazione la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni della cessione. -----

I soci destinatari della comunicazione dovranno dichiarare con lettera raccomandata da inviare al socio cedente, alla Società e al Collegio sindacale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro decisione di esercitare il diritto di prelazione. -----

Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri trenta giorni. -----

Per le azioni non acquistate dai soci, la società potrà esercitare il diritto di prelazione entro ulteriori trenta gior-

ni, nei limiti previsti dall'art. 2357 cod. civ., oppure indicare gli enti, di suo gradimento disposti all'acquisto, alle condizioni offerte in prelazione. -----

Il possesso delle azioni comporta adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni delle assemblee. ----

La cessione delle azioni è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli Enti pubblici territoriali di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale. -----

Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'ARTICOLO 5 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci. -----

Le cessioni effettuate in difformità a quanto disposto in precedenza sono inefficaci nei confronti della società. -----

----- ARTICOLO 7 -----

Gli organi della società sono: -----

1. l'Assemblea dei soci; -----
2. il Consiglio di Amministrazione; -----
3. il Collegio sindacale. -----

----- ASSEMBLEA -----

----- ARTICOLO 8 -----

L'Assemblea degli azionisti, ordinaria e straordinaria, viene

convocata a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione con avviso comunicato ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno otto giorni prima della data fissata a tal fine. -----

Le Assemblee si terranno presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, comunque ubicato nella Provincia nella quale ha sede la società od in quelle con essa confinanti. -----

Le Assemblee degli azionisti si reputeranno regolarmente costituite, anche in mancanza delle formalità suddette, quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci e l'intero capitale sociale sia presente, direttamente o per procura. -----

----- ARTICOLO 9 -----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. -----

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio, ai sensi e nei limiti previsti dal cod. civ. la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre soci. -----

----- ARTICOLO 10 -----

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto. -----

----- ARTICOLO 11 -----

L'Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta all'anno,

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni. -----

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge. -----

----- ARTICOLO 12 -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire, constatarne la regolare costituzione, dirigere la discussione, stabilire ordine e modalità delle votazioni e proclamare i risultati delle stesse. -----

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. -----

----- ARTICOLO 13 -----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino in proprio, per delega, o per procura almeno la metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369 c.c. con riferimento all'approvazione del bilancio e alla nomina e alla revoca delle cariche sociali. --

Ai sensi dell'art. 2368 c.c., l'Assemblea ordinaria delibera

a maggioranza assoluta dei voti. -----

L'Assemblea ordinaria: -----

- approva il bilancio e la destinazione degli utili di gestione; -----

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i Sindaci ed il presidente del Collegio sindacale, ai quali ultimi è demandata la revisione legale dei conti; -----

- definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi ed emana le conseguenti direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di amministrazione, del Direttore e degli uffici della società; -----

- dispone, ove necessario, l'audizione del Presidente e del Direttore; -----

- controlla e sovrintende all'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi e delle conseguenti direttive generali da parte del Consiglio di amministrazione, del Direttore e degli uffici della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta a tal fine, previa eventuale richiesta ai medesimi delle informazioni ritenute necessarie, se del caso ratificandone l'operato; -----

- indica al Consiglio di amministrazione le misure idonee a garantire detta attuazione; -----

- ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c. autorizza: -----

1) il budget di esercizio e il piano degli investimenti pre-

disposti dal Consiglio di amministrazione e corredati dalla relazione predisposta dallo stesso Consiglio; -----

2) il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore al limite che verrà fissato dalla stessa Assemblea con apposita delibera, che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione o non siano già ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti; -----

3) l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché le dismissioni di partecipazioni in essere; -----

4) l'acquisto, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza; -----

- delibera il compenso annuo per il Consiglio di Amministrazione differenziando la posizione del Presidente e del Vice Presidente e l'indennità di presenza tanto per il Consiglio che per il Collegio sindacale, che resteranno invariati fino a nuova delibera. -----

ARTICOLO 14

Ai sensi dell'art. 2368 c.c. l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. -----

L'Assemblea straordinaria é competente a deliberare in tema: -

- di modifiche dello statuto sociale; -----
- di scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società; -----
- di aumento del capitale sociale; -----
- degli altri argomenti stabiliti dalla legge. -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- ARTICOLO 15 -----

La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. -----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Per la loro decadenza, surrogazione, rielezione e per le vacanze eventuali si applicano le norme di cui agli artt. 2385 e 2386 del c.c.. -----

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione il Presidente può assegnare a singoli consiglieri la trattazione di argomenti di interesse generale riferendone al Consiglio stesso. -

----- ARTICOLO 16 -----

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'art. 2390 c.c., salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per uno o più di essi all'atto della nomina. ----

----- ARTICOLO 17 -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed un Vice Presidente che sostituirà il Presi-

dente in caso di sua assenza od impedimento. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare un segretario, che può essere scelto fra gli Amministratori o al di fuori di essi. -----

----- ARTICOLO 18 -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione. -----

Deve essere anche convocato ove ne facciano richiesta almeno due componenti il Collegio sindacale. -----

La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, inviata agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno cinque giorni prima della data di riunione. -----

In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a due giorni ed in tal senso l'invio sarà diramato per mezzo di telegramma, telescrivente o facsimile. -----

----- ARTICOLO 19 -----

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Per la validità delle deliberazioni è necessario il favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. --

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizio-

ne che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonchè possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale. -----

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della audio/videoconferenza. -----

----- ARTICOLO 20 -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono consistere da apposito verbale, tenuto a norma di legge, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario. -----

Le copie e gli estratti del verbale, certificati conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, fanno

piena prova dovunque occorra produrli. -----

----- ARTICOLO 21 -----

Il Consiglio di Amministrazione amministra la società ed ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e dei deliberati assembleari, fatta eccezione per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria. -----

Il Consiglio di Amministrazione può in particolare: -----

- nominare il presidente ed il vice presidente; -----

- predisporre i bilanci e le relazioni annuali sull'attività della società; -----

- autorizzare la cessione di azioni o di diritti di opzione; -

- dare corso all'acquisto, alla vendita e alla permuta di immobili; -----

- assumere partecipazioni ed interessenze ai sensi dell'ARTICOLO 3 dello Statuto; -----

- proporre alle assemblee eventuali variazioni dello statuto sociale; -----

- dare corso alle delibere in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture e per l'esecuzione di opere relative al patrimonio della società; -----

- nominare il segretario; -----

- nominare il direttore ed occorrendo un amministratore dele-

gato, nonchè il personale degli uffici, determinandone le competenze secondo le necessità operative della società e sovrintendere alla relativa attività; -----

- proporre all'Assemblea l'adozione delle delibere volte alla preventiva autorizzazione nelle materie indicate dall'art. 13 del presente Statuto. -----

Il Consiglio di Amministrazione redige ogni sei mesi una relazione sull'attività della società, che sottopone all'Assemblea. -----

----- RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -----

----- ARTICOLO 22 -----

Il Presidente rappresenta legalmente la società presso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti. -----

----- DIRETTORE -----

----- ARTICOLO 23 -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il direttore della società, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, determinandone la retribuzione ed i compiti. -----

Al direttore compete la responsabilità gestionale della società ed in particolare: -----

- esegue le deliberazioni degli organi sociali e propone ad

essi i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzio-

nalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo; -----

- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema delle

note previsionali e del bilancio consuntivo; -----

- provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispen-

sabili al funzionamento ordinario della società secondo le

direttive del Consiglio di Amministrazione; -----

-partecipa, senza voto, alle riunioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione; -----

- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano e-

spressamente riservati al presidente; -----

- dirige il personale della società; -----

- formula proposte al Consiglio di Amministrazione circa l'e-

sercizio delle funzioni di rispettiva competenza. -----

----- COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE -----

----- ARTICOLO 24 -----

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e

di due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono

rieleggibili, e che dovranno essere scelti tra i soggetti i-

scritti nel Registro dei revisori Contabili istituito presso

il Ministero della Giustizia. -----

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei

conti. -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

----- ARTICOLO 25 -----

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. -----

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatta in conformità dell'art. 2428 del c.c.. -----

Il progetto del bilancio e le prescritte relazioni dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere depositate presso la sede della società a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima delle Assemblee annuali indette per l'approvazione del bilancio stesso. -----

----- ARTICOLO 26 -----

Gli utili del bilancio annuale, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, verranno destinati nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea, nel modo seguente: -----

- 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

- il residuo a riserva straordinaria per le necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci. -----

----- CLAUSOLA ARBITRALE -----

----- ARTICOLO 27 -----

Ogni controversia che, in materia non riservata inderogabilmente all'Autorità Giudiziaria, dovesse insorgere tra Società e soci o tra soci, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, che giudicherà secondo diritto e senza formalità di procedura. -----

Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova entro 30 (trenta) giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente. -----

----- RINVIO -----

----- ARTICOLO 28 -----

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia. -----

